



SENTENZA N. 43/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA CAMPANIA

Il Giudice

Carola Corrado

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso in materia di pensione iscritto al n. n. **73159** proposto da **(omissis)**,
rappresentato e difeso dall'Avvocato Claudio PARISI (CF
PRSCLD75L03G793J), con lui elettivamente domiciliato presso lo Studio
Legale in Napoli alla Via Foria nr 130 (con espressa richiesta di ricevere tutte
le comunicazioni e/o notificazioni di legge all'indirizzo PEC
claudioparisi@avvocatinapoli.legalmail.it ovvero al fax 08119570269)

contro

- **I.N.P.S.**, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e
difeso rappresentato e difeso dall'Avv. Nicola Di Ronza (C.F.
DRNNCL72M19F839Y) e con il medesimo domiciliato in Napoli, alla via A.
De Gasperi, n. 55 (Fax: 081 19926336 – pec:
avv.nicola.dironza@postacert.inps.gov.it);

Esaminati gli atti ed i documenti della causa;

Uditi all'udienza del 24 gennaio 2024 l'avv. Claudio Parisi, per il ricorrente,
e l'avv. Di Ronza, per INPS

Ritenuto in

FATTO

Il ricorrente, quale militare in congedo dell'Arma dei Carabinieri con il grado di Maresciallo Maggiore, cessava dal servizio con diritto al trattamento pensionistico a decorrere dal 01.09.2019 calcolato con il sistema misto, avendo un'anzianità di 17 anni e 1 mese di servizio al 31.12.1995.

La pensione era liquidata senza l'applicazione dell'aliquota del 44% prevista dall'art. 54 DPR 1092/1973. Pertanto in data 16.03.2021 proponeva ricorso amministrativo ad INPS, che però lo respingeva.

Esposte le proprie ragioni, l'istante chiedeva a questo giudice di «1) *Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente alla riliquidazione, sin dalla decorrenza del 01/09/2019, della pensione in godimento con applicazione pro-quota, sulla parte calcolata con il sistema retributivo, dell'aliquota ex art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973 ovverosia, secondo la formulazione delle Sezioni Riuniti, con applicazione dell'aliquota di rendimento annuo pari al 2,445% per ciascuno degli anni maturati fino al 31.12.1995, in luogo di quella attribuita dall'Inps ex art 44 stesso DPR;*

2) condannare l'INPS alla corresponsione della pensione e al pagamento della differenza delle precedenti rate non adeguate, a far data dalla mensilità di SETTEMBRE 2019 e sino al soddisfo, oltre ad interessi e rivalutazione come per legge;

3) con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa ed attribuzione al procuratore antistatario».

Con decreto del 22 maggio 2023 era fissata l'udienza del 24 gennaio 2024 per la trattazione del giudizio.

In data 9 gennaio 2024 inviava la propria memoria INPS, nella quale si

riportava a quanto affermato dalle SS.RR. della Corte dei conti con la pronuncia n. 1/2021, ritenendo disattesa la tesi del ricorrente sull'applicazione dell'art. 54 DPR 1092/1973 e dovendo applicare l'aliquota del 2,44% per ogni anno di servizio, compreso tra il quindicesimo ed il diciottesimo, sino alla data 31 dicembre 1995. Alla luce di tale giurisprudenza l'INPS provvedeva al ricalcolo d'ufficio del trattamento pensionistico e pagamento di quanto spettante con il cedolino di dicembre 2023. Pertanto l'ente riteneva cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese, tenuto conto del ridotto accoglimento della domanda e del contrasto di giurisprudenza appena risolto.

All'udienza del 24 gennaio 2024 il difensore di parte ricorrente dava atto dell'avvenuto pagamento ed aderiva alla richiesta di INPS di dichiarazione di cessazione della materia del contendere, ma insisteva per la condanna alle spese sulla base del principio della c.d. soccombenza virtuale, essendo il ricorso depositato dopo la pronuncia delle SS. RR. del 2021. Il difensore di INPS su quest'ultimo punto faceva presente lo sforzo a cui INPS aveva dovuto far fronte per l'adeguamento massivo delle posizioni previdenziali.

Al termine della discussione la causa era posta in decisione

Considerato in

DIRITTO

All'udienza del 24 gennaio 2024 il difensore di parte ricorrente dava atto dell'avvenuto pagamento ed aderiva alla richiesta di INPS di dichiarazione di cessazione della materia del contendere, ma insisteva per la condanna alle spese sulla base del principio della c.d. soccombenza virtuale, essendo il ricorso depositato dopo la pronuncia delle SS. RR. del 2021. Il difensore di

	4	
	INPS su quest’ultimo punto faceva presente lo sforzo a cui INPS aveva dovuto	
	far fronte per l’adeguamento massivo delle posizioni previdenziali.	
	Al termine della discussione la causa era posta in decisione	
	P.Q.M.	
	La Corte dei Conti - Sezione giurisdizionale regionale per la Campania in	
	composizione monocratica, pronunciando:	
	- dichiara cessata la materia del contendere;	
	- compensa le spese.	
	Manda alla segreteria per gli adempimenti conseguenti.	
	Così deciso nella camera di consiglio del 24 gennaio 2024.	
	Il Giudice	
	Carola Corrado	
	f.to digitalmente	
	Depositata in	
	Napoli, 29.01.2024	
	DECRETO	
	Ravvisati gli estremi per l’applicazione dell’articolo 52 del decreto legislativo	
	30 giugno 2003, n. 196, si dispone che, a cura della Segreteria, sia apposta	
	l’annotazione di cui al comma 1 di detto articolo 52, a tutela dei diritti delle	
	parti private.	
	Il giudice	
	Carola Corrado	
	f.to digitalmente	

In esecuzione di quanto disposto dal giudice, ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, in caso di diffusione dovranno essere omesse le generalità e tutti gli ulteriori elementi identificativi del ricorrente, nonché di eventuali danti ed aventi causa.

IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA

Maurizio Lanzilli